

vigente al

28/06/2023



Mostra Atto Originario

Mostra Atto Multivigente

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (12G0213)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/2012 *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)*

(GU n.265 del 13-11-2012)

Articoli

- [1](#)
- [2](#)

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: 1-7-2023

aggiornamenti all'articolo

APPROFONDIMENTI

- aggiornamenti all'atto
- atti aggiornati
- atti correlati
- note atto
- lavori preparatori
- relazioni
- aggiornamenti al titolo
- aggiornamenti alla struttura

FUNZIONI

- esporta
- esporta in formato
- collegamento permanente
- indice dell'atto

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:

Art. 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione:

- a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;
- c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il

rapporto di lavoro pubblico;

e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;

f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti;

f-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56;

g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione. 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l'Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri

ispettivi
mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. (4)

5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; (12)

b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. (4)

6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano

triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni

contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis.

Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.

7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività'. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,

decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della

corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta. L'attivita' di elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui

al comma 11. (13)

8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo puo' chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e puo' effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorita' nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita' individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) definire le modalita' di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) definire le modalita' di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinita' sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche:

a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneita', nonche' a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione;

b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attivita' nel cui ambito e' piu' elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.

11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici

chiamati ad operare nei settori in cui e' piu' elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo

risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n.165, e successive modificazioni, nonche' sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti

circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non puo' essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7

del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,

nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che

provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le

relative modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La

violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle

misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito

disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente

individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette

all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo

dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita'

svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in

cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente

responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce

sull'attivita'.

15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attivita'

amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e' assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilita', completezza e semplicita' di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonche' i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e

progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' costituisce causa di esclusione dalla gara.

18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullita' degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.

19. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

21. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

22. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

23. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

24. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

25. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai

procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I

soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti

web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi

15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.

27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.

28. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7

agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

31. ~~COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.~~

32. ~~((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)).~~

32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza.

33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed e' comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonche' alle societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche
amministrazioni, mediante la modifica o
l'integrazione delle
disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di
nuove forme di
pubblicita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:

a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che
prevedono
obblighi di pubblicita' a carico delle amministrazioni
pubbliche;

b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine
all'uso delle
risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai
risultati delle
funzioni amministrative;

c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di dati
relativi ai
titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o
comunque di
esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello
statale,
regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di
pubblicazione
obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere
almeno la
situazione patrimoniale complessiva del titolare al
momento
dell'assunzione della carica, la titolarita' di
imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
entro il
secondo grado di parentela, nonche' tutti i compensi cui
da' diritto
l'assunzione della carica;

d) ampliamento delle ipotesi di pubblicita',
mediante
pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni
relative ai
titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche
amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con
riferimento a
quelli che comportano funzioni di amministrazione e
gestione, sia con
riferimento agli incarichi di responsabilita' degli uffici
di diretta
collaborazione;

e) definizione di categorie di informazioni
che le
amministrazioni devono pubblicare e delle modalita' di
elaborazione
dei relativi formati;

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i
documenti e le
informazioni di cui al presente comma anche in formato
elettronico
elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di
dati aperti
si devono intendere almeno i dati resi disponibili e
fruibili on line
in formati non proprietari, a condizioni tali da
permetterne il piu'
ampio riutilizzo anche a fini statistici e la
ridistribuzione senza
ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di

diffusione diverse
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne
l'integrita';

g) individuazione, anche mediante integrazione e
coordinamento
della disciplina vigente, della durata e dei termini di
aggiornamento
per ciascuna pubblicazione obbligatoria;

h) individuazione, anche mediante revisione e
integrazione della
disciplina vigente, delle responsabilita' e delle
sanzioni per il
mancato, ritardato o inesatto adempimento degli
obblighi di
pubblicazione.

36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo
adottato ai sensi
del comma 35 integrano l'individuazione del livello
essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a
fini di
trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e
della cattiva
amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo
comma, lettera
m), della Costituzione, e costituiscono altresì
esercizio della
funzione di coordinamento informativo statistico e
informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale,
di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione.

37. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
al comma
1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con
un livello
di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le
pubbliche
amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla
presente
legge».

38. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al
comma 1 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la
manifesta
irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o
infondatezza
della domanda, le pubbliche amministrazioni
concludono il
procedimento con un provvedimento espresso redatto
in forma
semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un
sintetico
riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto
risolutivo».

39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle
funzioni
amministrative e di rafforzare la separazione e la
reciproca
autonomia tra organi di indirizzo politico e organi
amministrativi,
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le
aziende e le
societa' partecipate dallo Stato e dagli altri enti
pubblici, in
occasione del monitoraggio posto in essere ai fini
dell'articolo 36,

comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalita' di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo.

40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.

41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

42. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2»;

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente»;

c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:

«Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»;

e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici»;

f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: «L'elenco e' accompagnato» sono sostituite dalle seguenti:
«La comunicazione e' accompagnata» e, al terzo periodo, le parole:
«Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro il 30 giugno di ciascun anno»;

g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;

h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico» sono aggiunte le seguenti:
«nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
«Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati

informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto»;

1) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente:

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

43. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

44. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e' sostituito dal seguente:

«Art. 54. - (Codice di comportamento). - 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita', in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

2. Il codice, approvato con decreto del

Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la
semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al
dipendente, che
lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel
codice di
comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del
Piano di
prevenzione della corruzione, e' fonte di
responsabilita'
disciplinare. La violazione dei doveri e' altresì
rilevante ai fini
della responsabilita' civile, amministrativa e
contabile
ogniquale le stesse responsabilita' siano
collegate alla
violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
Violazioni gravi
o reiterate del codice comportano l'applicazione della
sanzione di
cui all'articolo 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello
Stato, gli
organi delle associazioni di categoria adottano un codice
etico a cui
devono aderire gli appartenenti alla magistratura
interessata. In
caso di inerzia, il codice e' adottato dall'organo di
autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con
procedura
aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio
del proprio
organismo indipendente di valutazione, un proprio
codice di
comportamento che integra e specifica il codice di
comportamento di
cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al
presente comma
si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la
Commissione
per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee
guida e
modelli uniformi per singoli settori o tipologie di
amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente
articolo
vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le
strutture
di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente
lo stato
di applicazione dei codici e organizzano attivita' di
formazione del
personale per la conoscenza e la corretta applicazione
degli stessi».

45. I codici di cui all'articolo 54, commi 1 e 4,
del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal
comma 44, sono
approvati entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della

presente legge.

46. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e' inserito il seguente:

«Art. 35-bis. - (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) - 1.

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro

secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari».

47. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3».

48. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) omogeneita' degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni;

b) omogeneita' dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;

c) omogeneita', certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;
- c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle

amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. E' escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;

d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

- 1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- 2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
- 3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;

e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;

f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.

51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e' inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo

ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie e segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dell'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura

effettua verifiche periodiche circa la perdurante
insussistenza dei
tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito
negativo,
dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52
tiene luogo
della comunicazione e dell'informazione antimafia
liberatoria anche
ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di
contratti o
subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle per
le quali
essa e' stata disposta.

53. Sono definite come maggiormente esposte a
rischio di
infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':

a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23,
CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GIUGNO 2020, N. 40;

b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23,
CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GIUGNO 2020, N. 40;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di
bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiana dei cantieri.

i-bis) servizi funerari e cimiteriali;

i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attivita' di
raccolta,
di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto
di terzi,
di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonche' le
attivita' di
risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla
gestione
dei rifiuti.

54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma 53
puo' essere

aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con
apposito decreto
del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i
Ministri della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'economia e
delle finanze, previo parere delle Commissioni
parlamentari

competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione

del relativo schema alle Camere. Qualora le

Commissioni non si

pronuncino entro il termine, il decreto puo' essere
comunque

adottato.

55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52
comunica alla

prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto
proprietario e

dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla
data della

modifica. Le societa' di capitali quotate in mercati
regolamentati

comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto

dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. La
mancata comunicazione comporta la cancellazione
dell'iscrizione.

56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e la
semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle
infrastrutture
e dei trasporti e dello sviluppo economico, da
adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge,
sono definite le modalita' per l'istituzione e
l'aggiornamento, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco
di cui al
comma 52, nonche' per l'attivita' di verifica.

57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in
vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad
applicarsi la
normativa vigente alla data di entrata in vigore della
presente
legge.

58. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di
cui ai commi
da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del
principio
di imparzialita' di cui all'articolo 97 della
Costituzione, sono
applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e
successive modificazioni.

60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della
presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza
unificata di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997,
n. 281, si definiscono gli adempimenti, con
l'indicazione dei
relativi termini, delle regioni e delle province autonome
di Trento e
di Bolzano e degli enti locali, nonche' degli enti
pubblici e dei
soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo,
volti alla
piena e sollecita attuazione delle disposizioni della
presente legge,
con particolare riguardo:

a) alla definizione, da parte di ciascuna
amministrazione, del
piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire
da quello
relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione
alla regione
interessata e al Dipartimento della funzione pubblica; (12)

b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione,
di norme
regolamentari relative all'individuazione degli incarichi
vietati ai
dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis,
del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma

42, lettera

a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4

dello stesso articolo 53;

c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice

di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del

presente articolo.

61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

62. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il

comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti

o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui

all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e'

concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale».

63. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo

unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di

membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della

Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali,

comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di

presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei

consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte

delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di

presidente delle aziende speciali e delle istituzioni

di cui
all'articolo 114 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267, e
successive modificazioni, di presidente e di componente
degli organi
esecutivi delle comunita' montane.

64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al
riordino
e all'armonizzazione della vigente normativa ed e' adottato
secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferme restando le disposizioni del codice penale in
materia di
interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che
non siano
temporaneamente candidabili a deputati o a senatori
coloro che
abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a
due anni di
reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi
3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale;

b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a),
prevedere che
non siano temporaneamente candidabili a deputati o a
senatori coloro
che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori
a due anni
di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo,
titolo II,
capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i
quali la
legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a
tre anni;

c) prevedere la durata dell'incandidabilita' di cui
alle lettere
a) e b);

d) prevedere che l'incandidabilita' operi anche in
caso di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del
codice di procedura penale;

e) coordinare le disposizioni relative
all'incandidabilita' con
le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici
uffici e di
riabilitazione, nonche' con le restrizioni all'esercizio
del diritto
di elettorato attivo;

f) prevedere che le condizioni di incandidabilita' alla
carica di
deputato e di senatore siano applicate altresì
all'assunzione delle
cariche di governo;

g) operare una completa ricognizione della normativa
vigente in
materia di incandidabilita' alle elezioni provinciali,
comunali e
circostrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di
presidente
della provincia, sindaco, assessore e consigliere
provinciale e
comunale, presidente e componente del consiglio
circostrizionale,
presidente e componente del consiglio di
amministrazione dei
consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
giunte delle

unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000,

presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna;

h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale;

i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 63;

m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.

65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini

dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione, a magistrati ordinari, amministrativi,

contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. E' escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo. (4)

67. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) tener conto delle differenze e specificita' dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonche' all'Avvocatura dello Stato;
- b) durata dell'incarico;
- c) continuita' e onerosita' dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico;
- d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.

68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non puo' comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.

69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.

71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
anche se
conferiti successivamente all'entrata in vigore della
presente legge,
il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata
in vigore
della presente legge.

72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari,
nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla
data di
entrata in vigore della presente legge, hanno gia'
maturato o che,
successivamente a tale data, maturino il periodo
massimo di
collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al
comma 68, si
intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino
al termine
dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o
del mandato
relativo all'ente o soggetto presso cui e' svolto
l'incarico. Qualora
l'incarico non preveda un termine, il collocamento in
posizione di
fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi
successivi
all'entrata in vigore della presente legge.

73. Lo schema del decreto legislativo di cui al
comma 67 e'
trasmesse alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri
da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che
sono resi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo
schema di
decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni
abbiano espresso
i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo
puo' essere
comunque adottato.

74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto
legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi
e criteri
direttivi ivi stabiliti, il Governo e' autorizzato ad
adottare
disposizioni integrative o correttive del decreto
legislativo stesso.

75. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:

- a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-
bis,» sono
inserite le seguenti: «319-quater,»;
- b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-
ter» sono
inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;
- c) al primo comma dell'articolo 314, la parola:
«tre» e'
sostituita dalla seguente: «quattro»;
- d) l'articolo 317 e' sostituito dal seguente:
«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico
ufficiale che,
abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe
taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo,
denaro o altra
utilita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
- e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono
sostituite

dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;

f) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente:

«Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;

h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite

dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

2) nel secondo comma, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;

i) dopo l'articolo 319-ter e' inserito il seguente:

«Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni»;

l) all'articolo 320, il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;

m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualita' di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio»

sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:

«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita' per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;

2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilita',»;

o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale

prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;

p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

r) dopo l'articolo 346 e' inserito il seguente:
«Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena e' diminuita».

76. L'articolo 2635 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per se' o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi da' o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi

previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».

77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite

le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilita'»;

2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono

inserite le seguenti: «319-quater»;

b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) e' aggiunta

la seguente:

«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi

previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la

sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

78. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma

2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli

articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,

319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure

interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della

loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per

esigenze probatorie, il giudice puo' disporre la rinnovazione anche

oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che

comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro

esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini

previsti dall'articolo 303».

79. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter»

sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

80. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,

n.356, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,».

81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione per l'esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilita'),»;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»;

c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».

82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

e' comunicato dal prefetto all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorita' rilevi che la stessa sia correlata alle attivita' svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

83. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 34-bis, comma 4) che "Conseguentemente, in sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e' differito al 31 marzo 2013".

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 418) che "In sede di prima applicazione, all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il termine di cui al secondo periodo e' prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto periodo e' prorogato al 30 giugno 2013".

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di diritto se nei trenta giorni successivi non e' adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 15) che "Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione".

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:
[...]
d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione)".

AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 29 febbraio 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 10, comma 11-bis) che "Per l'anno 2023 i termini previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con

modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall'articolo 1, comma
8, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, sono differiti al 31 marzo
2023".

[articolo successivo >](#)